



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## **DELIBERA N. 50/14/CSP**

**PROVVEDIMENTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8, COMMI 2 E 4, E 9, COMMA 1, LETT. D), DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS (PROC. N. 25/DDA/CA e PROC. N. 28/DDA/CA )**

### **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 9 giugno 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633 recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”, di seguito denominato anche Decreto;

VISTO, in particolare, l'articolo 14 del Decreto, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l'articolo 17 del Decreto, il quale dispone, al comma 3, che “*Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto*



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente”;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70”, di seguito denominato anche Regolamento;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con istanza DDA/59, pervenuta in data 26 maggio 2014 (prot. n. DDA/0000390), è stata segnalata dalla FPM (Federazione contro la Pirateria Musicale e Multimediale) in qualità di soggetto legittimato, giusta delega delle società Sony Music Entertainment Italy S.p.A, Warner Music Italia S.r.l. e Universal Music Italia S.r.l., detentrici dei diritti di sfruttamento per il territorio italiano sulle opere oggetto di istanza, la presenza, sul sito torrent.cd, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di opere di carattere sonoro (alla data della presentazione dell'istanza pari a n. 309.875), tra cui sono specificamente indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

- “*Ligabue/Arrivederci mostro*”, alla pagina internet  
<http://torrent.cd/92cd8cbea821873e783d2f0fa5fa06a7c4dad600/Ligabue+Arrivederci+mostro+In+Acoustic+320+kpbs+Cover+v.torrent;>
- “*Laura Pausini/Inedito*”, alla pagina internet  
<http://torrent.cd/f9157fa259a3770743ac4748512115e61e05abf5/Laura+Pausini+Inedito+Special+Editin+2012+iTALiAN+DVDRip+XviD+BLUWORLD.torrent;>
- “*Max Pezzali/Max 20*”, alla pagina internet  
<http://torrent.cd/47430efa6f20db1ac0e196bac927b6feda064b13/Max.Pezzali+Max.20+2013+BLUWORLD.torrent;>
- “*Zucchero/La sesion cubana*”, alla pagina internet  
<http://torrent.cd/ad4d826630155167a9a02738094401db8c44dcd0/Zucchero+La+Sesi+oacute+n+Cubana+2012+BLUWORLD.torrent;>
- “*Vasco Rossi/Vivere o niente*”, alla pagina internet  
<http://torrent.cd/ed699e5e24677f1980134972ce1da740fe3f9f81/Vasco+Rossi+Vivere+o+Niente+2011.torrent;>
- “*Vasco Rossi/Il mondo che vorrei*”, alla pagina internet  
<http://torrent.cd/354c9a66784f7c71b79fe7659f5c2db68ec10250/vasco+rossi+il+mondo+che+vorrei+mp3.torrent;>
- “*Vasco Rossi/Stupido Hotel*”, alla pagina internet  
<http://torrent.cd/efd6c5396d55d9914550dcf26ea1e3dc479861b1/Vasco+Rossi+Stupido+Hotel+2001+Flac+Rock.torrent;>
- “*Vasco Rossi/Vasco London instant live*”, alla pagina internet



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

<http://torrent.cd/92bc6339dc35edd651d9c7aea20926d75fa81d61/Vasco+Rossi+London+Instant+Live+2010+MT.torrent>;

- “*Vasco Rossi/Tracks 2*”, alla pagina internet

<http://torrent.cd/aa7f5840cc302dbc64bc15708b06461179ffb17a/Vasco+Rossi+2009+Tracks+2+Inediti+amp+amp+Rarit+amp+aggrave+Mp3+320.torrent>;

- “*Jovanotti/Safari*”, alla pagina internet

<http://torrent.cd/5cc1ecc378d3535e7cdc59cb1c181e72d8d5bcc2/Jovanotti+Safari.torrent>;

- “*Zucchero/Chocabeck*”, alla pagina internet

<http://torrent.cd/b30e3117f3abe6c23d0ffaf7a9929114ba05f191/Zucchero.+Chocabeck.+2010.torrent>;

- “*Vasco Rossi/Liberi liberi*”, alla pagina internet

<http://torrent.cd/6719e613de032c8eb37891f59e782ba074302bea/Vasco+Rossi+1989+Liberi+Liberi+Mp3+320+kbps+TNT+Village.torrent>;

- “*Emma/Sarò libera*”, alla pagina internet

<http://torrent.cd/da10a03cac93ac7a46a81a37d638b449ee2632aa/Emma+Marrone+Sar+Libera+Sanremo+Edition+2012+mp3+320+kbps+TrTd+TeaM+rar.torrent>;

- “*Vasco Rossi/L'altra metà del cielo*”, alla pagina internet

<http://torrent.cd/1808af57b0c1769bc7eb4c54aa3e93891d138fcf/Vasco+Rossi+L+altra+meta+del+cielo+Pop+Musica.torrent>;

- “*Vasco Rossi/Nessun pericolo per te*”, alla pagina internet

<http://torrent.cd/07de6ca503cc04741b4d60d608adf197b516000f/Vasco+Rossi+Nessun+Pericolo...+Per+Te+Mp3+256+kbps+TNT+Villa.torrent>;

- “*Biagio Antonacci/Sapessi dire no*”, alla pagina internet

<http://torrent.cd/948497f4f6e58298b86a63055260116726f76fe4/Biagio+Antonacci+Sapessi+dire+no+Special+Edition+rock+musica.torrent>;

- “*Gianna Nannini/Inno*”, alla pagina internet

<http://torrent.cd/72ec2a9bef3e2e7ce7cee2cc1cf3210a396a4117/Gianna+Nannini+Inno+2013+BLUWORLD.torrent>;

- “*Giorgia/Senza Paura*”, alla pagina internet

<http://torrent.cd/f5b80770005304d981b78c767de7abaa7467092d/Giorgia+Senza+Paura+2013+320kbps+CBR+MP3+VX+P2PDL.torrent>;

- “*Marco Mengoni/Pronto a correre*”, alla pagina internet

<http://torrent.cd/1a61008c29d280febbc58f3e2c852e5421469b30/Marco+Mengoni+Pronto+A+Correre+2013+BLUWORLD.torrent>;

- “*Marco Mengoni/Solo 2.0*”, alla pagina internet

<http://torrent.cd/4ce0340c57875da2a488e54cbc4accee2ba8df40/Marco+Mengoni+Solo+2+0+2011+320+kbps+TrTd+CREW+rar.torrent>;

- “*Alessandra Amoroso/Amore Puro*”, alla pagina internet

<http://torrent.cd/8a914ecf3b21a2310905c3d855836198d5b23ed7/Alessandra+Amoroso+Amore+puro+MP3+HQ.torrent>;

- “*Alessandra Amoroso/Cinque passi in più*”, alla pagina internet



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

<http://torrent.cd/099cb08887997c6d76206c05cfc2f32c528b6c80/Alessandra+Amoroso+Cinque+Passi+In+Pi+2011+320+TrTd+rar.torrent>;

- “*Fedez/Signor Brainwash - L'arte di accontentare*”, alla pagina internet <http://torrent.cd/97e789175beebc6ff016285427bf4909a06e5132/Fedez+Sig.+Brainwash+L+amp+039+Arte+Di+Accontentare+2013+MT.torrent>;

- “*Giorgia/Dietro le apparenze*”, alla pagina internet <http://torrent.cd/4f428880254c32e9d87e21648570d5e688e06538/GIORGIA+Dietro+le+apparenze+Special+Edition+IDN+CREW.torrent>;

- “*Lucio Dalla/Henna*”, alla pagina internet <http://torrent.cd/4f66790290f52d5368f2c7cd6b41aa7ca6f03deb/Lucio+Dalla+Henna+Eac+Flac+Cue+TntVillage.torrent>

2. Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza, che risulta raggiungibile attraverso i nomi di dominio torrent.cd e www.torrent.cd, è emerso che sono effettivamente accessibili, alle pagine internet sopra indicate, riproduzioni delle opere sopra elencate e che le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli articoli 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41. Dalle verifiche condotte sul medesimo risulta, altresì, l'effettiva presenza di una significativa quantità di opere digitali che il soggetto istante FPM dichiara essere di titolarità dei propri associati e dunque diffuse in violazione della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducevano a ritenere che i fatti stessi potessero configurare un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo.

3. Con successiva istanza DDA/67, pervenuta in data 29 maggio 2014 (prot. n. DDA/0000403), è stata segnalata dalla SIAE (Società Italiana Autori ed Editori), in qualità di soggetto legittimato, in quanto mandataria per il territorio italiano dei titolari dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto dell'istanza, la presenza, sul medesimo sito, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di opere di carattere sonoro, dichiarando, inoltre, che “*il sito effettua violazione massiva del diritto d'autore*”.

4. Dalle verifiche condotte sul medesimo sito è emerso, altresì, quanto segue: il nome a dominio del sito internet oggetto dell'istanza, risulta registrato, ma non appare rintracciabile il gestore del sito; i servizi di *hosting* risultano verosimilmente afferenti alla società CloudFlare, 665 3rd Street, Suite 207 San Francisco CA 94107, Stati Uniti d'America; i *server* impiegati risultano riconducibili alla società CloudFlare, Inc., con sede negli Stati Uniti, ove risultano anche localizzati; circa il 10% dell'utenza risulta stabilita sul territorio italiano.

5. Con comunicazione del 29 maggio 2014, n. prot. DDA/0000405, la Direzione servizi media ha dato avvio al procedimento istruttorio n. 25/DDA/CA relativo alle istanze DDA/59 e DDA 67, rilevando che le stesse non risultavano irricevibili, improcedibili, inammissibili, né manifestamente infondate, e che sussistevano le condizioni per la trattazione congiunta delle medesime in un unico procedimento



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

istruttorio, in ragione dell'identità del sito in oggetto. Nella predetta comunicazione la Direzione, altresì, rappresentava di aver ravvisato la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento, in ragione della gravità della violazione segnalata e del suo carattere massivo, nonché della circostanza che l'istanza è pervenuta da una delle associazioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. u), del medesimo Regolamento.

6. Considerata la localizzazione all'estero dei *server* ospitanti il sito oggetto dell'istanza, dell'avvio del procedimento è stata data comunicazione in data 29 maggio 2014 ai prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 14 del Decreto, mediante pubblicazione sul sito internet dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata in pari data agli unici indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con colui che verosimilmente risultava essere il fornitore di servizi di *hosting* e alla società cui risultavano riconducibili i *server* impiegati, in quanto il gestore del sito non risultava rintracciabile. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante.

7. Con nota del 29 maggio 2014, la società CloudFlare ha presentato le proprie controdeduzioni ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. b), del Regolamento, rappresentando di non poter esercitare alcun tipo di controllo sui contenuti del sito oggetto di istanza e invitando a compilare il *form* dedicato al DMCA (*Digital Millenium Copyright Act*). Con successiva nota del 3 giugno 2014, la medesima società ha comunicato di aver preso atto delle pagine segnalate sul sito *torrent.cd* e di aver trasmesso la comunicazione dell'Autorità all'*hosting provider* responsabile.

8. Con istanza DDA/73, pervenuta in data 3 giugno 2014 (prot. n. DDA/0000412) la SIAE ha ritirato l'istanza DDA/67, confluita, insieme all'istanza DDA/59, nel procedimento n. 25/DDA/CA, dichiarando che: *“da accertamenti ripetuti in data odierna, le opere oggetto della segnalazione non risultano più accessibili ai link ivi indicati, bensì ai link indicati nella presente istanza. Si conferma il carattere massivo delle violazioni del diritto d'autore sul sito oggetto di istanza”*. Con determina 12/14/DDA, la Direzione servizi media ha archiviato l'istanza DDA/67 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 4, lettera e) del Regolamento.

9. Con la medesima istanza DDA/73, SIAE ha segnalato, in qualità di soggetto legittimato, in quanto mandataria per il territorio italiano dei titolari dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto dell'istanza, la presenza, sul sito *torrent.cd*, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di opere di carattere sonoro, tra le quali sono specificamente indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

- *“Zuccherò Fornaciari/Baila”* alla pagina internet



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

<http://www.torrent.cd/ddd9b6dab74cba380d835a99fc94ee3205d005e8/Zucherro+Bailla+Morena.mp3.torrent>;

- “Zuccheri Fornaciari/ *A Wonderful World*” alla pagina internet

<http://www.torrent.cd/da25a24750266319700852a62f830dffbda85004/Zuccheri+Fornaciari.torrent>;

- “Vasco Rossi/*Quanti anni hai*” alla pagina internet

<http://www.torrent.cd/3c34fa085fa0f0f5da7429bed0e55847ce9342ba/Vasco+Rossi+Discography+1978+2001+MP3+128+Kbps+TNT+Village.torrent>;

- “Vasco Rossi/*Vivere*”, alla pagina internet

<http://www.torrent.cd/3c34fa085fa0f0f5da7429bed0e55847ce9342ba/Vasco+Rossi+Discography+1978+2001+MP3+128+Kbps+TNT+Village.torrent>;

- “Vasco Rossi/*E*”, alla pagina internet

<http://www.torrent.cd/ffcc75851b514af3e09f93a8b2934127ed7610ae/Vasco+Rossi+Live+Anthology+2004+2005+Mp3+320+kbps+TNT+Villag.torrent>;

- “Marco Mengoni/*Essenziale*”, alla pagina internet

<http://torrent.cd/502adca51b0ea37148c3d379d74078101c550874/Marco+Mengoni+Prontoacorrere+2013+mp3+320+Kbps+.rar.torrent>;

- “Marco Mengoni/*In un giorno qualunque*” alla pagina internet

<http://torrent.cd/91be95d3029060c42aa5cd015ee8ff731926bb4c/MP3+320+Marco+Mengoni+Re+Matto+Live+2010+by+Astra+IDN+CREW.torrent>;

- “Renato Zero/*Cercami*” alla pagina internet

<http://www.torrent.cd/75ccc738434d3f671d5a941b437478212e9c47a6/Renato+Zero+Raccolte+1992+2000+mp3+Vbr+Tnt+Village.torrent>;

- “Renato Zero/*Il triangolo*” alla pagina internet

<http://www.torrent.cd/75ccc738434d3f671d5a941b437478212e9c47a6/Renato+Zero+Raccolte+1992+2000+mp3+Vbr+Tnt+Village.torrent>;

- “Renato Zero/*I migliori anni*” alla pagina internet

<http://www.torrent.cd/75ccc738434d3f671d5a941b437478212e9c47a6/Renato+Zero+Raccolte+1992+2000+mp3+Vbr+Tnt+Village.torrent>.

**10.** Con comunicazione del 3 giugno 2014, n. prot. DDA/0000415, la Direzione servizi media ha dato avvio al procedimento istruttorio n. 28/DDA/CA relativo all’istanza DDA/73, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata, e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80 della citata legge 633/41. Nella predetta comunicazione la Direzione, altresì, rappresentava di aver ravvisato la sussistenza delle condizioni per l’applicazione dei termini abbreviati di cui all’articolo 9 del Regolamento, in ragione della gravità della violazione segnalata e del suo carattere massivo, nonché della circostanza che l’istanza è pervenuta da una delle associazioni di cui all’art. 1, comma 1, lett. u), del medesimo Regolamento.

**11.** Considerata la localizzazione all’estero dei *server* ospitanti il sito oggetto dell’istanza, dell’avvio del procedimento è stata data comunicazione in data 3 giugno



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

2014 ai prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 14 del Decreto, mediante pubblicazione sul sito *internet* dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il colui che verosimilmente risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e con la società cui risultano riconducibili i *server* impiegati, in quanto il gestore non era rintracciabile. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante.

**12.** In ragione dell'identità del sito oggetto delle istanze n. DDA/59 e DDA/73, in una logica di economicità procedimentale, ricorrono i presupposti per la riunione dei due procedimenti n. 25/DDA/CA e 28/DDA/CA.

**13.** Dai riscontri effettuati in corso di istruttoria risulta che il sito oggetto dell'istanza rende accessibile una significativa quantità di opere digitali attraverso *file torrent*, ovvero codici alfanumerici di collegamento, per mezzo dei quali gli utenti sono posti nella condizione di interagire ai fini della fruizione delle opere digitali, che il soggetto FPM dichiara essere di titolarità dei propri associati Sony Music Entertainment Italy S.p.A., Warner Music Italia S.r.l. e Universal Music Italia S.r.l., detentrici dei diritti di sfruttamento per il territorio italiano sulle opere oggetto di istanza. Risulta, altresì, che la SIAE è mandataria dei titolari dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto dell'istanza, per il territorio italiano.

**14.** Dai riscontri effettuati sul sito in questione, risulta confermata l'accessibilità alle opere oggetto di istanza nonché a numerose altre opere digitali, di cui molte afferenti alle società per conto delle quali FPM e SIAE hanno presentato l'istanza, ciò configurando una fattispecie di violazione grave e di carattere massivo degli articoli 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16 e 72 e ss e 80, della legge n. 633/41.

**15.** Non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tali opere digitali sul sito *torrent.cd*, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41.

**16.** L'art. 8, comma 2, del Regolamento stabilisce che, qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore, l'Autorità esige, nel rispetto dei criteri di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, che i prestatori di servizi destinatari della comunicazione di avvio del procedimento impediscano la violazione medesima o vi pongano fine. La stessa norma prevede altresì che, a tale scopo, l'Autorità adotta i pertinenti ordini, ai quali i prestatori dei servizi devono ottemperare entro tre giorni dalla notifica del relativo provvedimento. Tale termine è ridotto a due giorni, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. e), del Regolamento, nell'ipotesi di procedimento abbreviato, come nel caso di specie.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

17. L'art. 8, comma 4, del Regolamento prevede, inoltre, che qualora il sito sul quale sono rese accessibili opere digitali in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi sia ospitato su un *server* ubicato fuori del territorio nazionale, come si verifica nel caso di specie, l'Autorità può ordinare ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit* di cui all'art. 14 del Decreto di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito, nonché, ai sensi del successivo comma 5, di procedere a reindirizzare automaticamente verso una pagina internet, redatta secondo le modalità definite dall'Autorità, le richieste di accesso alla pagina internet su cui è stata accertata la presenza di opere digitali diffuse in violazione del diritto d'autore.

RITENUTA, pertanto, nel rispetto dei principi di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di un ordine di disabilitazione dell'accesso al sito *torrent.cd*, raggiungibile attraverso i nomi di dominio *torrent.cd* e *www.torrent.cd*, mediante blocco del DNS, da realizzarsi da parte dei prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina internet redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

### **ORDINA**

ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di provvedere alla disabilitazione dell'accesso ai nomi di dominio *torrent.cd* e *www.torrent.cd*, mediante blocco del DNS, da realizzarsi entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina internet redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento.

L'inottemperanza all'ordine impartito con il presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e la comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-ter della legge n. 633/41.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b), e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di **sessanta** giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l), e 135, comma 1, lett. c), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Il presente provvedimento è notificato ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e pubblicato sul sito web dell'Autorità.

Roma, 9 giugno 2014

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Francesco Sclafani